

## □ **Mozione n. 295**

*presentata in data 6 ottobre 2017*

a iniziativa del Consigliere Fabbri

**“Nuovo Piano Socio Sanitario triennale della Regione Marche anni 2017-2019”**

### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- L'Articolo 117, comma 2, lettera m) prevede la competenza esclusiva dello Stato a legiferare per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; mentre il successivo comma 2 stabilisce il diritto della salute quale materia di legislazione concorrente;
- La legge regionale 17 luglio 1996 n. 26 ad oggetto Riordino del Servizio Sanitario Regionale prevede all'articolo 31, comma 1, tra gli strumenti della programmazione il cd. "Piano socio sanitario regionale" ed al successivo comma 5 stabilisce che: *“Il Piano sanitario regionale ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. La presentazione della proposta di Piano da parte della Giunta regionale deve avvenire almeno tre mesi prima della scadenza del Piano precedente. Fino all'entrata in vigore del nuovo Piano è comunque prorogata l'efficacia del Piano precedente”*;
- Il successivo comma 7, dell'articolo 31 di detta legge regionale dispone che: *“La Giunta regionale, entro il 30 settembre, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, sullo stato di salute della popolazione, sullo stato di attuazione del Piano sanitario regionale, sull'andamento della spesa sanitaria e sull'attività dei servizi e presidi della regione che evidenzia il grado di raggiungimento degli obiettivi,”*
- Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. n. 26/1996 prevede che *“la Giunta trasmetta annualmente una relazione sui risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi fissati dal Piano sanitario regionale e sull'attività di vigilanza svolta, accompagnata da una analisi del rapporto tra costi dei servizi e relativi benefici”*;

Rilevato che:

- L'attuale Giunta regionale non ha adempiuto a quanto previsto dalle disposizioni regionali sopra indicate,
- L'ultimo Piano socio sanitario è stato approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 63 del 16 dicembre 2011, con deliberazione n. 38 relativamente al triennio 2011-2014;
- Il Piano socio sanitario rappresenta il principale strumento di definizione degli obiettivi di salute e di politica sanitaria, nonché un documento per la definizione di standards dei servizi che garantiscano omogeneità di trattamento dei cittadini su tutto il territorio regionale;
- La programmazione sanitaria regionale deve avvenire con l'approvazione di detto piano nell'ambito dell'Assemblea legislativa dove sono rappresentate le diverse forze politiche e non con l'adozione di atti deliberativi di Giunta regionale che prevedano indirizzi o adeguamenti alla normativa nazionale;

Visto che:

- Il Decreto legislativo n. 502/1992 all'articolo 1, comma 13 stabilisce che "Il Piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, nonché delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori sanitari pubblici e privati e delle strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.
- La legge n. 662/1996 ad oggetto "Misure di razionalizzazione della Finanza pubblica", all'articolo 1, comma 34 bis, prevede che "per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34 le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposta dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano";
- Il Decreto del Ministero della Salute n. 70/2015 ha emanato il Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;

Considerato che:

- Il Ministro della Salute in data 23 settembre 2016 ha pubblicato l'atto di indirizzo per l'anno 2017, indicando tra l'altro, gli obiettivi strategici della politica sanitaria del prossimo triennio;
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 sono stati definiti e aggiornati i livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

## IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta Regionale:

1. A redigere un nuovo Piano socio sanitario che preveda, sulla base di dati certi e analisi approfondite, una rete ospedaliera integrata con l'assistenza distrettuale e diffusa sul territorio;
2. A revocare la decisione di realizzare una nuova struttura ospedaliera per Marche Nord (il cosiddetto Ospedale Unico);
3. A redigere un progetto dettagliato che preveda la ristrutturazione ed adeguamento delle strutture esistenti;
4. A ricorrere ad una consultazione preventiva delle comunità coinvolte - ovvero tutti i comuni dell'Area Vasta – in merito alle scelte sulle trasformazioni della rete ospedaliera;
5. Ad escludere il ricorso alla finanza di progetto e ad altri strumenti quali il leasing per la realizzazione di edilizia ospedaliera.